



Direzione Generale

Roma, 29/07/2021  
Prot. 3429  
Tit. I cl. 01

Al Ministero della Università e della Ricerca  
c.a. Capo di Gabinetto  
Professore **Giuseppe RECINTO**  
[mur.segreteriacdg@miur.it](mailto:mur.segreteriacdg@miur.it)  
**giuseppe.recinto@miur.it**

Al Ministero dell'Università e della Ricerca  
Dipartimento per la formazione superiore e  
per la ricerca  
Direzione generale per il coordinamento e la  
valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati  
Via Michele Carcani, 61, 00153 Roma  
alla cortese attenzione di:  
Dottore **Vincenzo DI FELICE**  
**vincenzo.difelice@miur.it**

Dottoressa **Melissa VALENTINO**  
**melissa.valentino@miur.it**

**Oggetto: Proposta di emendamento normativo al fine di estendere anche al personale di ricerca inquadrato nella qualifica di "astronomo" l'attribuzione "una tantum" di un importo ad "personam" che l'articolo 1, comma 629, della Legge 27 dicembre 2017, numero 205, limita ai "...professori e ai ricercatori universitari di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore..." della medesima Legge e "...che lo erano alla data del 1° gennaio 2011, o che hanno preso servizio tra il 1° gennaio 2011 e il 31 dicembre 2015...", in "...relazione alla classe stipendiale che avrebbero potuto maturare nel predetto quinquennio e in proporzione alla entità del blocco stipendiale che hanno subito..."**.

Sono note a codesto Ministero le problematiche sorte in sede di interpretazione e di applicazione delle disposizioni normative contenute nell'articolo 1, commi 629 e 632, della Legge 27 dicembre 2017, numero 205, con la quale sono stati approvati il "**Bilancio Annuale di Previsione dello Stato per l'Esercizio Finanziario 2018 e il Bilancio Pluriennale per il Triennio 2018-2020**".

In effetti, per le motivazioni di seguito esposte, questo "**Istituto**" non ha potuto e non può, allo stato, applicare al personale di ricerca inquadrato nella qualifica di "**astronomo**" le disposizioni normative contenute nell'articolo 1, comma 629, della Legge 27 dicembre 2017,

numero 205, le quali prevedono l'attribuzione "**una tantum**" esclusivamente ai "...professori e ai ricercatori universitari di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore..." della predetta Legge e "...che lo erano alla data del 1° gennaio 2011, o che hanno preso servizio tra il 1° gennaio 2011 e il 31 dicembre 2015...", di "...un importo "**ad personam**" in relazione alla classe stipendiale che avrebbero potuto maturare nel predetto quinquennio e in proporzione alla entità del blocco stipendiale che hanno subito...".

Al riguardo, è opportuno precisare quanto segue:

- l'articolo 1, comma 629, della Legge 27 dicembre 2017, numero 205, prevede che:
  - con "...decorrenza dalla classe stipendiale successiva a quella triennale in corso di maturazione al 31 dicembre 2017 e conseguente effetto economico a decorrere dall'anno 2020, il regime della progressione stipendiale triennale per classi dei professori e ricercatori universitari previsto dagli articoli 6, comma 14, e 8 della Legge 30 dicembre 2010, numero 240, e disciplinato dal Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, numero 232, è **trasformato in regime di progressione biennale per classi**, utilizzando gli stessi importi definiti per ciascuna classe dallo stesso Decreto...";
  - a "...titolo di parziale compensazione del blocco degli scatti stipendiali disposto per il quinquennio 2011-2015 dall'articolo 9, comma 21, del Decreto Legge 31 maggio 2010, numero 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, numero 122, ai professori e ai ricercatori universitari di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore della presente Legge e che lo erano alla data del 1° gennaio 2011, o che hanno preso servizio tra il 1° gennaio 2011 e il 31 dicembre 2015, è attribuito "**una tantum**" un importo "**ad personam**" in relazione alla classe stipendiale che avrebbero potuto maturare nel predetto quinquennio e in proporzione alla entità del blocco stipendiale che hanno subito, calcolato, nei limiti delle risorse di cui al presente comma, sulla base di criteri e modalità definiti con Decreto del Ministro della Istruzione, della Università e della Ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente Legge...";
  - la "...corresponsione dell'importo di cui al periodo precedente cessa al 31 dicembre 2019 e non produce effetti ai fini della successiva progressione di carriera...";
  - l'importo "...è corrisposto in due rate da erogare entro il 28 febbraio 2018 ed entro il 28 febbraio 2019...";
  - al fine di "...sostenere i bilanci delle università per la corresponsione dei predetti importi, il fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della Legge 24 dicembre 1993, numero 537, è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2018 e di 40 milioni di euro per l'anno 2019...";
  - al "...relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2018 e 2019, del Fondo di cui all'articolo 1, comma 207, della Legge 28 dicembre 2015, numero 208...";
- l'articolo 1, comma 632, della medesima Legge innanzi richiamata stabilisce, a sua volta, che:
  - le "...disposizioni di cui al comma 629 si applicano anche al personale di ricerca "**non contrattualizzato**" in servizio presso lo "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" ("**INAF**") il cui stato giuridico è equiparato a quello dei professori universitari ai sensi dell'articolo 40 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, numero 163, così come confermato dall'articolo 11, comma 1, del Decreto Legislativo 23 luglio 1999, numero 296, e dall'articolo 19, comma 1, del Decreto Legislativo 4 giugno 2003, numero 138...";
  - a tal fine, il "**Fondo Ordinario per gli Enti e le Istituzioni di Ricerca**" ("**FOE**") di cui all'articolo 7 del Decreto Legislativo 5 giugno 1998, numero 204, è "...**incrementato di 350.000 euro a decorrere dall'anno 2020...**";

- i "...*Decreti del Ministro della Istruzione, della Università e della Ricerca di cui al comma 2 del medesimo articolo 7 del Decreto Legislativo 5 giugno 1998, numero 204, dispongono che tale incremento è assegnato interamente alla dotazione ordinaria dello "Istituto Nazionale di Astrofisica"...*";
- con Decreto del Ministro della Istruzione, della Università e della Ricerca del 2 marzo 2018, numero 197, sono stati definiti "**Criteria e modalità per la ripartizione delle risorse e l'attribuzione dell'importo "una tantum" ai professori e ai ricercatori di ruolo previsto dall'articolo 1, comma 629, Legge 27 dicembre 2017, numero 205**";
- ovviamente, anche il predetto Decreto Ministeriale si limita a prevedere l'attribuzione "**una tantum**" dell'importo "**ad personam**" previsto dall'articolo 1, comma 629, della Legge 27 dicembre 2018, numero 205, esclusivamente ai professori ed ai ricercatori universitari in possesso dei requisiti temporali previsti dalla medesima Legge;
- in sede di interpretazione delle disposizioni contenute nei commi 629 e 632 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2017, numero 205, appare evidente che al personale di ricerca attualmente inquadrato nella qualifica di "**astronomo**" si applica soltanto la disciplina "**a regime**" delle "**progressione biennali per classi**", in quanto:
  - l'attribuzione "**una tantum**" di un importo "**ad personam**" a "...*titolo di parziale compensazione del blocco degli scatti stipendiali disposto per il quinquennio 2011-2015 dall'articolo 9, comma 21, del Decreto-Legge 31 maggio 2010, numero 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, numero 122...*", è stata prevista esclusivamente per i "...*professori e i ricercatori universitari di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore della legge e che lo erano alla data del 1° gennaio 2011 o che hanno preso servizio tra il 1° gennaio 2011 e il 31 dicembre 2015...*";
  - infatti, nel comma 632, non esiste una analoga previsione per il "...*personale di ricerca "non contrattualizzato" in servizio presso lo "Istituto Nazionale di Astrofisica" ("INAF")...*";
  - peraltro, nel comma 629 vengono individuate anche le risorse che garantiscono la necessaria copertura finanziaria dell'importo "**una tantum**" da corrispondere ai professori e ai ricercatori universitari in servizio di ruolo che ne hanno diritto e vengono, altresì, definite procedure e modalità per la sua attribuzione;
  - nel comma 632, il legislatore non ha contemplato in alcun modo questa fattispecie e, pertanto, non ha previsto al riguardo alcuna disciplina, limitandosi a garantire per le "**progressioni biennali per classi**" del personale di ricerca un incremento di **trecentocinquantomila euro** del "**Fondo Ordinario per gli Enti e le Istituzioni di Ricerca**" ("**FOE**") di cui all'articolo 7 del Decreto Legislativo 5 giugno 1998, numero 204, soltanto "...*a decorrere dall'anno 2020...*";
  - inoltre, sia nella "**relazione tecnica di accompagnamento**" che nella "**relazione illustrativa**" del "**disegno di legge**" sottoposto all'esame del Parlamento per la sua approvazione è stata espressamente motivata la impossibilità di estendere l'attribuzione "**una tantum**" dell'importo "**ad personam**" previsto per i professori e i ricercatori universitari in servizio di ruolo anche al personale di ricerca inquadrato nella qualifica di "**astronomo**" con la assoluta insufficienza delle risorse finanziarie disponibili.

Tanto premesso, ritenendo che la "**ratio**" delle predette disposizioni normative, secondo la quale la discriminazione tra professori e i ricercatori universitari, da un lato, e il personale di ricerca inquadrato nella qualifica di "**astronomo**", dall'altro, si fonda esclusivamente sulla mancanza di risorse finanziarie, sia molto discutibile e, soprattutto, determina, di fatto, una ingiustificata discriminazione tra pubblici dipendenti che si trovano nella medesima situazione, configurando una evidente violazione dei principi di eguaglianza, sia formale che sostanziale, e di imparzialità, ai sensi del combinato disposto degli articoli 3 e 97 della Costituzione, la Direzione Generale di questo "**Istituto**" ha valutato, di comune accordo con la Presidenza e la Direzione

Scientifica e con l'avallo del Consiglio di Amministrazione, di proporre un emendamento della Legge Finanziaria attualmente in vigore, che preveda la applicazione del predetto beneficio anche alle unità di personale inquadrato nella qualifica di "**astronomo**", che, alla data del **31 dicembre 2020**, sono pari a **142**, e l'impegno dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" a garantire, con proprie risorse, la necessaria copertura finanziaria, che ammonta, presuntivamente, ad **Euro 464.450,00**.

Il predetto importo è comprensivo sia degli oneri a carico dell'Ente che della "**Imposta sul Reddito delle Attività Produttive**" ("**IRAP**").

Alla luce delle considerazioni finora svolte, si riporta di seguito il testo del predetto emendamento:

***"Le disposizioni normative contenute nell'articolo 1, comma 629, della Legge 27 dicembre 2017, numero 205, che prevedono l'attribuzione "una tantum" di un importo "ad personam" ai professori e ai ricercatori universitari di ruolo in servizio alla data di entrata in vigore della medesima Legge e che lo erano alla data del 1° gennaio 2011, o che hanno preso servizio tra il 1° gennaio 2011 e il 31 dicembre 2015, in relazione alla classe stipendiale che avrebbero potuto maturare nel predetto quinquennio e in proporzione alla entità del blocco stipendiale che hanno subito, si applicano, con i medesimi requisiti temporali, anche al personale di ricerca inquadrato nella qualifica di "astronomo" e in servizio presso l'Istituto Nazionale di Astrofisica.***

***La corresponsione dell'importo di cui al periodo precedente cessa, in ogni caso, alla data del 31 dicembre 2021 e non produce effetti ai fini della successiva progressione di carriera. Il predetto importo è corrisposto, entro il termine innanzi indicato, in un'unica soluzione. Tutti gli oneri relativi alla corresponsione "una tantum" al personale di ricerca inquadrato nella qualifica di "astronomo" e in servizio presso l'Istituto Nazionale di Astrofisica dell'importo "ad personam" di cui ai precedenti commi del presente articolo restano esclusivamente a carico del Bilancio del predetto Ente di Ricerca".***

Per opportuna conoscenza delle SS.LL., si fa presente che analogo emendamento è stato già condiviso, alla fine dell'anno 2019, sia con il Responsabile "**pro-tempore**" dell'Ufficio Legislativo che con la Direzione Generale dell'allora Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca ed è stato sottoposto all'esame del Parlamento in occasione della approvazione della Legge Finanziaria per l'anno 2020, ma la relativa proposta non ha avuto esito positivo.

Si confida, pertanto, in un benevolo accoglimento della predetta proposta di emendamento e si resta in attesa di un cortese riscontro.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
**Dottore Gaetano TELESIO**  
*(firmata digitalmente)*